



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Sentenza pronunciata prima della consumazione dei termini a difesa e principio del contraddittorio

*Pur nella consapevolezza della mancanza di un univoco orientamento nella giurisprudenza di legittimità circa la nullità della sentenza pronunciata prima della consumazione dei termini a difesa, ritiene di aderire alla prospettazione meno rigorosa, richiedendo alla parte la dimostrazione della causa della nullità. In altri termini è necessario che la parte che voglia avvalersi della pretesa violazione del principio del contraddittorio dimostri in che modo il rispetto di quei termini avrebbe cambiato l'esito del giudizio.*

NDR: in tal senso Cass. n. 7086 del 9/4/2015 e n. 4020 del 23/2/2006, secondo cui la sentenza la cui deliberazione risulti anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., nella specie quelli per il deposito delle memorie di replica, non è automaticamente affetta da nullità, occorrendo dimostrare la lesione concretamente subita in conseguenza della denunciata violazione processuale, indicando le argomentazioni difensive - contenute nello scritto non esaminato dal giudice - la cui omessa considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di determinare una decisione diversa da quella effettivamente assunta.

**Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 17.3.2021, n. 7413**

...omissis...

## Fatti di causa

La S., per mezzo della curatrice speciale Z., con atto di citazione convenne davanti al Tribunale di Perugia la XX Assicurazioni SPA, quale impresa esercente il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo di essere risarcita dei danni derivati a seguito di un sinistro in cui era rimasta coinvolta in data *omissis* intorno alle ore 17.00 quando, transitando in bicicletta, venne investita da tergo da un veicolo rimasto ignoto, agganciata al cappotto e scaraventata al suolo dove venne trovata in stato di incoscienza da alcuni passanti.

La XX Assicurazioni si costituì in giudizio contestando la fondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum evidenziando la carenza di elementi probatori validi in ordine alla irripetibilità del sinistro ritenendo che l'incidente fosse stato dovuto ad un malore della anziana donna. Furono acquisiti gli atti di un corrispondente procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica, escussi dei testi, disposta CTU ergonomica e medico-legale, all'esito della quale la domanda fu rigettata.

La Z. propose appello e, nel contraddittorio con la compagnia di assicurazioni, la Corte d'Appello di Perugia, con sentenza n. 790 del 18/10/2017, ha confermato l'assenza di alcuna prova idonea a sostegno delle tesi attrici, la mancanza di testimoni, l'assenza di elementi atti a provare che il cappotto della vittima fosse stato tranciato dal veicolo che l'avrebbe fatta cadere. Ha ritenuto che gli unici elementi probatori fossero costituiti da dichiarazioni dei familiari riportanti reminiscenze della vittima in alcuni rari momenti di lucidità e che ciò non fosse sufficiente a ricondurre la responsabilità del fatto a soggetti terzi. Conseguentemente la Corte d'Appello ha rigettato l'appello.

Avverso la sentenza la Z. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. Ha resistito la compagnia XX Assicurazioni SPA, con controricorso.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 330-bis.1 c.p.c..

## Ragioni della decisione

Con il primo motivo di ricorso - violazione degli artt. 101,190,352 c.p.c., artt. 3 e 24 Cost. - la ricorrente si duole che la pronuncia avrebbe violato il principio del contraddittorio in quanto la sentenza sarebbe stata deliberata il giorno; tesso della precisazione delle conclusioni, con ciò impendendo al procuratore della parte di svolgere nella sua completezza il proprio diritto di difesa in violazione dell'art. 190 c.p.c.. Il principio del contraddittorio non sarebbe da riferire solo all'atto introduttivo del giudizio ma deve realizzarsi nella sua effettività durante tutto lo svolgimento del processo, ivi compreso ovviamente il deposito delle comparse conclusionali. Ciò avrebbe determinato la nullità della sentenza senza che la lesione del diritto di difesa dovesse essere in alcun modo provata ma sussistendo, in sostanza, in re ipsa.

Il Collegio, pur consapevole della mancanza di un univoco orientamento nella giurisprudenza di legittimità circa la nullità della sentenza pronunciata prima della consumazione dei termini a difesa, ritiene di aderire alla prospettazione meno rigorosa, richiedendo alla parte la dimostrazione della causa della nullità. In altri termini è necessario che la parte che voglia avvalersi della pretesa violazione del principio del contraddittorio dimostri in che modo il rispetto di quei termini avrebbe cambiato l'esito del giudizio. In base a questo indirizzo "La sentenza la cui deliberazione risulti anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., nella specie quelli per il deposito delle memorie di replica, non è automaticamente affetta da nullità, occorrendo dimostrare la lesione concretamente subita in conseguenza della denunciata violazione processuale, indicando le argomentazioni difensive - contenute nello scritto non esaminato dal giudice - la cui omessa considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di determinare una decisione diversa da quella

effettivamente assunta" (Cass. 3, n. 7086 del 9/4/2015; Cass., 3, n. 4020 del 23/2/2006). In mancanza di prova relativa al danno procurato all'integrità del contraddittorio il motivo deve essere rigettato.

Con il secondo motivo di ricorso - violazione degli artt. 112,342,352,359 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, nullità della sentenza per omessa, apparente motivazione - la ricorrente censura genericamente la sentenza perchè non conterrebbe l'indicazione e la confutazione di motivi specifici di impugnazione.

Con il terzo motivo solleva il vizio di Violazione dell'art. 111, art. 116 e art. 132, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 - mancato esame di fatti controversi decisivi della controversia insanabile contrasto tra argomentazioni adottate in modo da rendere indecifrabile il procedimento logico-giuridico posto a base della decisione - assume che la sentenza avrebbe una motivazione inesistente mancando della confutazione degli specifici motivi di impugnazione sollevati con l'atto di appello. La ricorrente censura altresì la sentenza per non aver adottato un regime probatorio privilegiato in ordine all'istruttoria di causa contro il Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.

Con il quarto motivo - violazione degli artt. 111,116,132, art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 - nullità della sentenza ed omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti mancanza di motivato dissenso dalle conclusioni dell'ausiliare.

Con il quinto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 111, 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 e art. 2697 c.c., nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo mancanza di motivato dissenso dalle conclusioni della Procura della Repubblica - censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe aderito alle conclusioni del p.m. in sede penale.

I motivi dal secondo al quinto evidenziano vizi della motivazione. Si assume, in sostanza, che il giudice non avrebbe tenuto in alcuna considerazione gli elementi probatori raccolti in giudizio di per sè sufficienti a provare i presupposti per il risarcimento del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada. In particolare sarebbe stata omessa la valutazione delle prove testimoniali, la relazione del maresciallo della Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica, l'analisi della bicicletta che aveva riportato danni da collisione. Così come sarebbe stata omessa qualunque valutazione delle risultanze della CTU la quale aveva concluso nel senso dell'avvenuta verifica del sinistro secondo le modalità descritte dall'attrice e dalla Polizia Giudiziaria in sede di indagini preliminari, con particolare riguardo alle condizioni della bicicletta e alla presenza di un foro sul cappotto indossato dalla signora S. al momento del sinistro. Il CTU aveva in particolare sottolineato che il foro presente sul cappotto della signora S. era compatibile con l'altezza da terra del gancio della sponda del cassone di un motocarro Ape così come la dinamica dell'incidente come ricostruita dalle testimonianze era compatibile con i danni riportati dalla bicicletta. Infine la ricorrente censura la sentenza impugnata anche con riguardo alla mancata valutazione delle risultanze del giudizio penale nel quale fu richiesta l'archiviazione non perchè la notizia di reato fosse ritenuta infondata ma per la mancanza di elementi atti a consentire di individuare il responsabile dell'incidente.

I motivi sono fondati e meritano accoglimento. La sentenza d'appello, in effetti, manca di qualunque supporto motivazionale con riguardo agli elementi acquisiti al giudizio: in particolare tace del tutto sul cappotto acquisito agli atti e sulla compatibilità del foro in esso presente con la dinamica dell'aggancio da parte di un rimorchio; nulla dice sui danni riportati dalla bicicletta. In definitiva la motivazione è meramente apparente e la sentenza merita di essere cassata con rinvio per nuovo esame.

Con il sesto motivo - violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 e art. 2697 c.c., nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe letto correttamente le risultanze della CTU.

Con il settimo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 342,163, 324 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, art. 112, nullità della sentenza ed omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio.

I motivi possono dirsi assorbiti dall'accoglimento dei precedenti.

Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Lattè (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

